

News fiscale del 18.11.2024

RIMBORSI FORFETTARI DEI VOLONTARI ATTIVO IL MODULO RASD PER LA COMUNICAZIONE

Premessa

Il Dipartimento dello Sport, nel rispetto delle previsioni dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021, ha attivato all'interno della piattaforma del RASD la **funzione** per la **comunicazione** dei **nominativi dei volontari sportivi** che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, nonché dell'**importo corrisposto** a ciascun volontario, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive**.

L'abilitazione di tale funzione nel RASD, unitamente alla delibera n. 43/2024 adottata dalla FIP in data 10.10.2024, consente ora alle ASD e SSD affiliate FIP di corrispondere i rimborsi forfettari ai volontari nei limiti e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera federale e di comunicare i relativi pagamenti entro i termini di legge sopra indicati.

Per gli approfondimenti sui rimborsi forfettari in parola e sul contenuto della delibera federale, si rinvia alla ns. [News pubblicata il 15.10.2024](#).

Nel presente documento intendiamo invece evidenziare alcuni chiarimenti e spunti forniti dal Dipartimento nel Manuale operativo per la comunicazione dei rimborsi forfettari in questione.

Le informazioni rilevanti contenute nel Manuale operativo del RASD

Con l'attivazione del modulo per la comunicazione dei rimborsi forfettari corrisposti ai volontari attraverso il RASD, è stato anche pubblicato il [Manuale dei Volontari Sportivi](#), nel quale viene data evidenza che il nuovo modulo "Volontari" permette di inserire: il codice fiscale della persona/volontario, una delle attività (manifestazioni/eventi) in precedenza trasmesse dall'organismo affiliante, l'importo del rimborso forfettario erogato e la data del relativo pagamento.

Dalla lettura del Manuale si possono ricavare le seguenti utili informazioni:

1. è possibile **inserire** nel RASD **nuovi nominativi** di volontari, ove la persona non fosse già presente nel Registro, ad esempio perché **volontario non tesserato**. Si tratta di una prima importante precisazione fornita dal Dipartimento dello Sport, in quanto è ora certo che tra i volontari che possono percepire i rimborsi forfettari non rientrano solo i tesserati, ma anche tutti coloro che svolgono attività necessarie in occasione di una manifestazione pur non essendo tesserati (quindi non "sportivi" nel senso letterale del termine);

2. è possibile inserire nel RASD il nominativo di **volontari con cittadinanza estera**, anche **in assenza di codice fiscale** italiano. In tal caso sarà necessario inserire una serie di informazioni utili, quali: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità;
3. è essenziale specificare il **codice dell'attività svolta dal volontario**. Lo specifico campo non consente il libero inserimento di un qualsiasi codice, ma deve infatti trattarsi di una codifica precedentemente trasmessa al Registro dall'Organismo Sportivo affiliante oppure di una codifica inserita nel Registro dall'ASD/SSD e poi validata dall'O.S. di affiliazione;
4. occorre indicare nel modulo l'**importo** del rimborso erogato e la **data di inizio dell'attività/evento svolta dal volontario**.

Al riguardo si evidenzia che le istruzioni fornite nel manuale sono state aggiornate. Inizialmente infatti le istruzioni facevano riferimento alla data del pagamento, ora invece, nel rispetto del dettato normativo, viene ad essere richiesta **la data di svolgimento della prestazione** (data inizio dell'attività/evento), la qual cosa sembra lasciar intendere che per il **tetto massimo dei 400 euro mensili** occorra avere riguardo alla data dell'evento/manifestazione (**criterio di competenza**), piuttosto che alla data del pagamento (criterio di cassa);

5. i **dati inseriti**, infine, potranno essere **modificati o cancellati entro 60 giorni** dal loro inserimento.